

REGOLAMENTO (CEE) N. 608/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1988

relativo alla fornitura di olio di colza raffinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 (**), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (*), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che con decisione del 19 marzo 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore dell'UNHCR, la Commissione ha assegnato a questo organismo 344 t di olio di colza raffinato;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (*); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di colza raffinato a favore dell'UNHCR a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(*) GU n. L 370 del 31. 12. 1986, pag. 1.

(**) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

(***) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.